

COMUNE DI SALERANO SUL LAMBRO
PROVINCIA DI LODI



REGOLAMENTO
di
POLIZIA URBANA

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE N. 12
DEL 22 MARZO 2013

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1 Finalità
- Articolo 2 Funzioni di polizia urbana

TITOLO II - SPAZI ED AREE PUBBLICHE

- Articolo 3 Spazi ed aree pubbliche
- Articolo 4 Luminarie
- Articolo 5 Addobbi e striscioni senza fini pubblicitari
- Articolo 6 Atti vietati su suolo pubblico

TITOLO III – PULIZIA E DECORO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

- Articolo 7 Marciapiedi
- Articolo 8 Manutenzione degli edifici e delle aree
- Articolo 9 Operazioni di vuotatura e spurgo dei pozzi neri
- Articolo 10 Patrimonio pubblico/privato e arredo urbano
- Articolo 11 Aree verdi e parchi gioco
- Articolo 12 Rifiuti
- Articolo 13 Piazzola ecologica
- Articolo 14 Pulizia del suolo e dell'abitato
- Articolo 15 Sgombero neve
- Articolo 16 Disposizioni sul verde privato
- Articolo 17 Pulizia fossati
- Articolo 18 Pulizia dei luoghi di carico e scarico delle merci
- Articolo 19 Pulizia delle aree limitrofe a pubblici esercizi, esercizi commerciali e alle attività di produzione di beni e servizi
- Articolo 20 Pulizia delle aree occupate da spettacoli viaggianti e simili
- Articolo 21 Esposizione di panni e tappeti

TITOLO IV - NORME DI TUTELA AMBIENTALE

- Articolo 22 Limitazioni al prelievo dell'acqua dal pubblico acquedotto e dai pozzi privati
- Articolo 23 Ripari ai pozzi, cisterne e simili
- Articolo 24 Oggetti mobili
- Articolo 25 Operazioni di verniciatura, carteggiatura e sabbiatura svolte all'aperto
- Articolo 26 Accensione di fuochi
- Articolo 27 Tutela della quiete
- Articolo 28 Funzionamento di apparecchiature nelle abitazioni
- Articolo 29 Attività produttive ed edilizie rumorose
- Articolo 30 Giochi all'esterno dei locali
- Articolo 31 Uso dei dispositivi antifurto
- Articolo 32 Uso di macchine da giardino
- Articolo 33 Depositi esterni
- Articolo 34 Sosta o fermata di veicoli a motore

TITOLO V - ANIMALI

- Articolo 35 Animali di affezione
- Articolo 36 Custodia, tutela e pascolo degli animali
- Articolo 37 Detenzione di cani
- Articolo 38 Detenzione di animali da reddito o autoconsumo all'interno del centro abitato

TITOLO VI – POLIZIA ANNONARIA

- Articolo 39 Commercio su aree pubbliche in forma itinerante

- Articolo 40 Commercio su aree pubbliche - Regime delle aree
- Articolo 41 Occupazioni per esposizioni merci
- Articolo 42 Mestieri girovaghi

TITOLO VII – CIMITERO COMUNALE

- Articolo 43 Sistemazione dei fiori e delle corone dopo la cerimonia funebre
- Articolo 44 Pulizia del cimitero
- Articolo 45 Comportamento delle imprese durante i lavori di ristrutturazione di nuove costruzioni di cappelle o di chiusura dei loculi
- Articolo 46 Comportamento dei visitatori

TITOLO VIII - VARIE

- Articolo 47 Collocazione del numero civico
- Articolo 48 Raccolte di materiali e offerte di beneficenza
- Articolo 49 Accattonaggio
- Articolo 50 Divieto di campeggio libero
- Articolo 51 Contrassegni del comune

TITOLO IX - SANZIONI

- Articolo 52 Accertamento delle violazioni
- Articolo 53 Sanzioni amministrative
- Articolo 54 Aggiornamento importi delle sanzioni amministrative pecuniarie

TITOLO X - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- Articolo 55 Abrogazioni di norme
- Articolo 56 Reiterazione
- Articolo 57 Entrata in vigore
- Articolo 58 Norma finale
- Articolo 59 Pubblicità del Regolamento

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Finalità

1. Il presente Regolamento disciplina in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto del Comune, i comportamenti e le attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina, al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.
2. Il presente Regolamento è efficace in tutti gli spazi ed aree pubbliche nonché in quelle private gravate da servitù di pubblico. E' fatto obbligo a chiunque si trovi, a qualunque titolo, sul territorio comunale di rispettarlo.

Articolo 2 Funzioni di Polizia Urbana

1. Le funzioni amministrative di polizia urbana concernono le attività di polizia che si svolgono esclusivamente nell'ambito del territorio comunale, e che non sono proprie dell'Autorità dello Stato od altri enti, ai sensi della Costituzione e delle leggi vigenti, nonché del codice civile e del codice penale.
2. Nel corso delle operazioni di vigilanza la polizia urbana può accedere a tutti gli spazi, pubblici e privati, dove si svolgono attività soggette a vigilanza.

TITOLO II SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Articolo 3 Spazi ed aree pubbliche

1. Deve essere consentita la libera fruibilità degli spazi pubblici, come indicati nell'articolo 1 del Regolamento, da parte di tutta la collettività. Sono pertanto vietati gli atti o le attività o i comportamenti che si pongono in contrasto con l'indicata finalità.

Articolo 4 Luminarie

1. La collocazione di luminarie da parte di privati lungo le strade, sempre che si tratti di elementi decorativi ispirati alle festività e privi di qualsiasi riferimento pubblicitario, è soggetta a preventiva segnalazione ai sensi dell'articolo 19 della legge 241/1990.
2. Negli allestimenti possono essere utilizzati come supporti gli alberi, i pali di sostegno, le strutture comunali e le colonne dei portici, a condizione che gli stessi non vengano danneggiati o che non si creino situazioni di precarietà. E' in ogni caso vietato collocare ganci, attacchi e supporti in genere sulle facciate degli edifici, dei palazzi e dei monumenti, salvo che non vi sia un previo consenso scritto della proprietà.
3. Le luminarie, poste trasversalmente alla pubblica via, devono essere collocate ad un'altezza non inferiore a m 5,50 dal suolo, se sovrastano parte della strada destinata al transito di veicoli e a m 3,00 se invece sovrastano parte della strada destinata esclusivamente al transito dei pedoni.
4. Chiunque sia incaricato di eseguire i lavori è tenuto a presentare al Protocollo dell'Ente una dichiarazione sottoscritta da un tecnico qualificato abilitato all'installazione di impianti elettrici, che attesti la rispondenza degli impianti e delle installazioni alle norme di sicurezza CE, con particolare riferimento alle soluzioni adottate contro il rischio di contatti accidentali alle persone e contro il rischio di sovraccarichi e corto circuiti ed alla tenuta dei sostegni. In assenza di tale dichiarazione gli

impianti non possono essere installati. E' altresì fatto obbligo di fornire al Comune la reperibilità telefonica di un responsabile per eventuali interventi urgenti.

5. Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a totale carico dei soggetti indicati nei commi precedenti.

6. La rimozione degli impianti deve avvenire entro e non oltre 10 giorni dal termine della manifestazione, salvo diversa autorizzazione.

7. le violazioni alle prescrizioni del presente articolo comportano una sanzione amministrativa da € 75 a € 450 e l'obbligo del ripristino dei luoghi

Articolo 5

Addobbi e striscioni senza fini pubblicitari

1. Previo consenso della proprietà non è richiesta alcuna autorizzazione per collocare nelle strade o piazze e sulle facciate degli edifici addobbi, stendardi e striscioni (privi di messaggi pubblicitari) in occasione di cerimonie religiose e civili e manifestazioni culturali e sportive, per tutta la loro durata, fatto salvo il rispetto di quanto previsto dal comma 2) del precedente articolo.

2. Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a carico dei soggetti che ne effettuano il montaggio.

3. Striscioni, lenzuola, ecc. con scritte varie in occasione di matrimoni, feste di coscritti, feste in genere, sono da rimuovere da parte dei soggetti della cerimonia o della festa al termine della medesima e non oltre le 24 ore successive. In caso di scritte offensive e/o volgari la Pulizia Urbana o comunque personale comunale provvederà immediatamente alla loro rimozione avviando le indagini per rintracciare i responsabili. Gli striscioni di cui sopra vanno collocati in modo da non creare barriera visiva in prossimità di incroci o curve.

4. Le violazioni alle prescrizioni del presente articolo comportano una sanzione amministrativa da € 75 a € 450 e l'obbligo del ripristino dei luoghi.

Articolo 6

Atti vietati sul suolo pubblico

1. Sul suolo pubblico è vietato:

- a) lavare i veicoli di qualsiasi genere;
- b) esercitare l'attività di "lavavetri" di veicoli in genere;
- c) eseguire giochi che possano creare disturbo alla viabilità, danno o molestia alle persone o animali, o comunque deteriorare immobili o cose come ad esempio l'utilizzo di vernici, bombolette spray di qualsiasi genere, nonché lo scoppio di petardi; è comunque sempre vietato lanciare cose atte ad imbrattare o molestare le persone sia sulle aree di cui all'articolo 1 comma 2 che nelle parti di comune o di altrui uso;
- d) scaricare acque e liquidi derivanti da pulizie e lavaggi di attività commerciali e private;
- e) distribuire agli animali, derogando a tale divieto unicamente i punti di alimentazione eventualmente autorizzati e controllati dalle autorità competenti;
- f) gettare o immettere nelle fontane e vasche pubbliche schiume, sostanze chimiche, detriti o rifiuti di qualsiasi genere;
- g) bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche e nelle fontane pubbliche, o utilizzarle per il lavaggio di animali e cose;
- h) spostare, manomettere, rompere ed insudiciare i contenitori dei rifiuti; sdraiarsi nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici e i fornici, sagrati delle Chiese, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruire le soglie di ingresso, nonché introdursi e fermarsi sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico per ivi mangiare, dormire e compiere atti contrari al decoro;

- i) creare turbativa e disturbo al regolare svolgimento delle attività che si esplicano all'interno delle strutture pubbliche e ad uso pubblico, nonché utilizzare le medesime in modo difforme da quello stabilito;
 - j) soddisfare in spazi ed aree pubbliche bisogni corporali, al di fuori dei luoghi a ciò eventualmente destinati dal Comune;
 - k) abbandonare e/o lasciare incustoditi effetti o altro materiale non riconducibile nella categoria dei rifiuti;
 - l) gettare o depositare nelle aree e negli spazi indicati dall'articolo 1, comma 2, del presente Regolamento rifiuti o materie di qualsiasi specie, nonché sporcarli in qualunque modo;
 - m) arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, alberi, segnaletica, inferiate ed altri beni pubblici o anche privati posti con libero accesso da suolo pubblico, nonché legarsi o incatenarsi agli stessi;
2. Le violazioni alle prescrizioni del presente articolo comportano una sanzione amministrativa fissa di € 250 e l'obbligo del ripristino dei luoghi.

TITOLO III PULIZIA E DECORO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Articolo 7 Marciapiedi

1. I proprietari degli edifici hanno l'obbligo di mantenere in condizioni di sicurezza e di effettuare la manutenzione dei marciapiedi, di loro proprietà, fronteggianti spazi pubblici.
2. Le violazioni alle prescrizioni del presente articolo comportano una sanzione amministrativa da € 75 a € 450 e l'obbligo del ripristino dei luoghi.

Articolo 8 Manutenzione degli edifici e delle aree

1. I proprietari e i concessionari di edifici sono tenuti a provvedere alla manutenzione e alla pulizia delle facciate, delle serrande, degli infissi, delle tende esterne e delle aree private di pertinenza. Gli stessi devono effettuare le manutenzioni di coperture, cornicioni, rivestimenti, ecc. al fine di garantire la sicurezza strutturale dell'immobile. Hanno inoltre l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco e al rifacimento della tinteggiatura dei rispettivi edifici, ogni volta ne sia riconosciuta la necessità dal Comune per motivi di igiene, incolumità pubblica o decoro. A richiesta dell'Amministrazione comunale sarà onere dei soggetti proprietari, al fine di garantire adeguate condizioni di igiene, provvedere alla posa di idonei dissuasori per l'allontanamento dei volatili.
2. I proprietari o i locatari o i concessionari sono inoltre responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici.
3. I proprietari devono mantenere gli edifici in buono stato di manutenzione in modo da evitare l'irregolare caduta dell'acqua piovana.
4. Le acque piovane che sciolano dai tetti devono essere convogliate, a mezzo di pluviali debitamente installati lungo i muri degli edifici, sino al piano terra ed essere collegate alla fognatura comunale (acque bianche). Gli eventuali guasti dovranno essere riparati dal proprietario.
5. I proprietari o i locatari o i concessionari di edifici ove è richiesta l'installazione di fossa biologica ovvero di altro impianto di trattamento delle acque reflue hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia e spurgo delle fosse e degli impianti stessi almeno una volta all'anno o comunque quando siano colmi, avendo cura di provvedere alla pulizia e manutenzione delle aree se la situazione crea disagio a terzi utenti.
6. I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento su coperture di canali e pubbliche fognature, devono mantenerle sgombre da rifiuti o materiali di ogni genere, garantendo comunque l'accesso al Comune, agli enti gestori o proprietari di canali e fognature, e alle imprese designate dal Comune per ispezioni e manutenzioni.

7. Le violazioni alle prescrizioni del presente articolo comportano una sanzione amministrativa fissa di € 250 e l'obbligo del ripristino dei luoghi.

Articolo 9

Operazioni di vuotatura e spurgo dei pozzi neri

1. Le operazioni di spurgo dei pozzi neri, fosse biologiche e Imhoff devono essere effettuate da ditte adeguatamente attrezzate e autorizzate al trasporto dei rifiuti, con idonee attrezzature munite di dispositivi atti a non disperderne i liquidi.

Articolo 10

Patrimonio pubblico/privato e arredo urbano

1. Sui beni appartenenti al patrimonio pubblico ed arredo urbano è vietato:

- a) apporre, disegnare ovvero incidere sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni, scritte, segni o figure, come pure sporcare, macchiare, tingere i muri degli edifici;
- b) modificare o rendere illeggibili le targhe con la denominazione delle vie o i numeri civici dei fabbricati, o i cartelli segnaletici;
- c) spostare le panchine dalla loro collocazione, così come le rastrelliere, i cassonetti, i dissuasori di sosta e di velocità, le attrezzature e gli elementi di arredo urbano in genere;
- d) mettere i piedi sulle panchine.

2. Sugli edifici privati è vietato apporre volantini, locandine e manifesti o disegnare sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni scritte, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici stessi, senza consenso del proprietario.

3. Le violazioni alle prescrizioni del presente articolo comportano una sanzione amministrativa di € 250 e l'obbligo del ripristino dei luoghi.

Articolo 11

Aree verdi e parchi gioco

1. Nei giardini pubblici e parchi giochi è vietato:

- a) il transito e la sosta dei ciclomotori, motoveicoli ed autoveicoli;
- b) attraversare spazi erbosi, danneggiare o smuovere scritte, tagliare, incidere, scorticare e sfrondare alberi ed arbusti, appendervi od affiggervi qualsiasi cosa nonché scuoterli;
- c) staccare o danneggiare i rami delle piante e delle siepi, nonché le fronde e le foglie, e cogliere i fiori;
- d) rompere e smuovere paletti di sostegno, fili di ferro o qualsiasi altro oggetto posto a riparo di piante giovani e tappeti erbosi;
- e) l'uso dei giochi ed attrezzature ai maggiori di anni 12;
- f) attività (giochi o altro) che possano arrecare danni alle strutture del parco o disturbo alle persone; giocare a calcio se non specificatamente indicato dalla segnaletica.

2. I minori di anni 12 possono utilizzare i giochi soltanto se accompagnati da maggiorenni.

3. Le violazioni alle prescrizioni del presente articolo comportano una sanzione amministrativa da € 75 a € 450 e l'obbligo del ripristino dei luoghi.

Articolo 12

Pulizia del suolo e dell'abitato

1. È assolutamente vietato gettare, versare o depositare abusivamente su area pubblica o di uso pubblico qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido, semisolido e liquido e in genere materiale di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti. Idem per i corsi d'acqua, i fossati, gli argini, le sponde.

2. Fermo restando quanto previsto dal Regolamento comunale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, è fatto obbligo a chiunque eserciti attività mediante l'utilizzo di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dell'area circostante per un raggio di 3 metri.
3. E' fatto obbligo a chiunque abbia la disponibilità di locali a qualsiasi uso adibiti, prospicienti la pubblica via o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiede davanti al locale, anche se sottostante portici.
4. I contenitori per la raccolta di medicinali scaduti, delle pile esauste e di tutti i generi di rifiuti, predisposti dal gestore del servizio, quando siano collocati all'esterno degli esercizi commerciali specializzati, non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico.
5. Nell'esecuzione delle operazioni di pulizia, di cui ai commi precedenti, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via e/o nelle condotte fognarie.
6. E' comunque sempre vietato depositare i rifiuti e, in qualsiasi operazione di pulizia, provocare la dispersione dei rifiuti stessi ed il sollevamento di polveri.
7. Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Sindaco, nell'ambito della propria competenza, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di smaltimento di rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti.
8. E' vietato sporcare le pubbliche strade gettando rifiuti o oggetti dai veicoli in movimento o in sosta.
9. Le violazioni alle prescrizioni del presente articolo comportano una sanzione amministrativa da € 250 a € 500 e l'obbligo del ripristino dei luoghi.

Articolo 13 **Rifiuti**

1. A garanzia dell'igiene e del decoro, i rifiuti domestici devono essere conferiti nei giorni e nei modi stabiliti dall'Amministrazione Comunale negli appositi contenitori/sacchi a cura del produttore, rispettando i criteri di differenziazione indicati.
2. I rifiuti per i quali non è prevista la raccolta porta a porta, devono essere conferiti alla piattaforma ecologica a tal fine predisposta.
3. I rifiuti domestici ingombranti non possono essere abbandonati, ma conferiti secondo le indicazioni del Comune presso la piattaforma ecologica oppure tramite servizio a domicilio su prenotazione presso Uffici Comunali.
4. E' vietato depositare nei contenitori per la raccolta dei rifiuti domestici residui di lavorazioni artigianali o industriali nonché rifiuti urbani pericolosi o rifiuti tossico-nocivi, che devono essere smaltiti a norma di Legge.
5. E' vietato depositare nei contenitori per la raccolta dei rifiuti domestici macerie provenienti da lavori edili. Le macerie devono essere, a cura di chi esegue i lavori, conferite direttamente alle discariche autorizzate utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitino la caduta e la dispersione nonché il formarsi di polveri ed odori molesti.
6. E' vietato ai proprietari e ai detentori a qualunque titolo di veicoli o motocicli di parcheggiare i medesimi a fianco dei contenitori per la raccolta di rifiuti solidi urbani, o comunque in posizione tale da rendere impossibile o difficoltoso il servizio di raccolta rifiuti.
7. Il deposito dei sacchi è possibile solo la sera dei giorni precedenti la raccolta .
8. Il conferimento dei rifiuti e l'accesso alla Piazzola Ecologica può essere effettuato solo dai residenti e da chi essendo iscritto a "ruolo" è tenuto al pagamento della tassa per la raccolta e smaltimento dei rifiuti.
9. E' vietato incollare manifesti o volantini sui cassonetti per la raccolta dei rifiuti.
10. La Polizia Locale è autorizzata a richiedere agli utenti un controllo del contenuto di sacchi e contenitori dei rifiuti da essi trasportati o depositati.
11. Le violazioni alle prescrizioni del presente articolo comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo del ripristino dei luoghi.

Articolo 14

Piazzola ecologica

1. L'utilizzo della Piazzola Ecologica è riservata ai residenti; nessun conferimento di rifiuto può essere effettuato da chi non è residente non essendo iscritto nell'apposito "ruolo" comunale; quanto sopra neanche temporaneamente, salvo autorizzazione scritta del Comune da consegnare all'addetto della Piazzola.
2. L'addetto alla Piazzola può chiedere a chiunque vi acceda un documento di identità. In caso di violazione dei regolamenti e/o di controversie sarà tempestivamente avvisata la Polizia Urbana.
3. L'accesso alla Piazzola con rilevanti quantità di rifiuti, lasciando al prudente apprezzamento dell'addetto la determinazione di tale "rilevanza", è regolamentato e controllato dall'Addetto.
4. All'interno dell'area della Piazzola è vietata l'affissione di qualsiasi manifesto e la distribuzione di qualsiasi materiale non proveniente dal Comune.

Articolo 15

Sgombero neve

1. I proprietari, i conduttori, gli amministratori di unità immobiliari private a qualunque scopo destinate, i titolari di attività produttive/commerciali, durante o a seguito di nevicate hanno l'obbligo, al fine di tutelare l'incolumità delle persone, di sgomberare dalla neve e dal ghiaccio i tratti di marciapiedi prospicienti, qualora non esista marciapiedi, un congruo spazio (minimo m 1,50 sufficiente a garantire il transito dei pedoni e disabili), lungo l'intero fronte delle rispettive proprietà.
2. In caso di gelate i medesimi soggetti dovranno farsi ugualmente carico di garantire la completa fruibilità dell'area pubblica (marciapiede o congruo spazio come indicato sopra) antistante la rispettiva proprietà provvedendo a spargervi sale o sabbia; il tal caso è fatto altresì obbligo di non gettare/spargere acqua o altri liquidi che a causa delle basse temperature possano generare la formazione di ghiaccio;
3. Gli stessi devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi il ghiaccio e i blocchi di neve formati sulle gronde, sui balconi, sui terrazzi o su altre sporgenze, onde evitare pregiudizio all'incolumità delle persone e danni alle cose.
4. Ai proprietari di piante i cui rami aggettano direttamente su aree di pubblico passaggio, è altresì fatto obbligo di provvedere all'asportazione della neve ivi depositata.
5. Lo sgombero della neve dovrà essere effettuato se possibile prima o durante la spazzatura dei tratti stradali con i mezzi comunali; altrimenti sarà obbligo del proprietario e/o amministratore degli immobili provvedere a nuovo sgombero in particolare innanzi agli accessi carrai o marciapiedi dopo il passaggio dello spazzaneve comunale;
6. La neve rimossa non dovrà in ogni caso invadere la carreggiata intralciando il transito veicolare ovvero ostruire in alcun modo i pozzetti di raccolta delle acque meteoriche o derivante dallo scioglimento della neve medesima.
7. Sulle strade comunali vige l'obbligo di munire i veicoli di catene da neve in caso di presenza al suolo di manto nevoso avente consistenza pari o superiore a 20 cm.
8. E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transenne opportunamente disposte e/o segnale di ingombro/pericolo.
9. le violazioni alle prescrizioni del presente articolo comportano una sanzione amministrativa da € 50 a € 300 e l'obbligo del ripristino dei luoghi.

Articolo 16

Disposizioni sul verde privato

1. In conformità a quanto stabilito dal Codice della Strada, quando nei fondi o comunque nelle proprietà private, compresi i condomini, situati in fregio od in prossimità di strade o sentieri aperti al

pubblico transito (veicolare e/o pedonale), sono presenti alberi e/o siepi i cui rami si protendono sulla sede stradale o marciapiedi i passaggi al pubblico. I proprietari hanno l'obbligo:

a) di provvedere alla loro costante regolarizzazione in modo che sia sempre evitato ogni intralcio alla segnaletica stradale e alla circolazione di veicoli e pedoni

b) in conformità al Codice Civile, di rispettare le distanze per l'impianto.

2. Nel caso che rami o alberi cadano sul piano viabile a causa e per effetto delle intemperie o altre cause, i proprietari sono tenuti a rimuoverli immediatamente.

3. Nell'eventualità in cui gli interessati non ottemperino a quanto previsto dal comma 1 e 2, in caso di pericolo per la pubblica incolumità gli interventi potranno essere eseguiti dall'Amministrazione Comunale, senza ulteriore comunicazione, con successivo addebito delle spese ai proprietari e/o ai conduttori degli immobili e dei terreni medesimi e con le sanzioni previste dal comma successivo.

4. Le violazioni alle prescrizioni del presente articolo comportano una sanzione amministrativa da € 50 a € 300.

Articolo 17 **Pulizia fossati**

1. I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni, devono mantenere in condizioni di funzionalità ed efficienza: le condotte di cemento sottostanti i passi privati, entrambe le sponde dei fossati, dei canali di scolo e di irrigazione privati adiacenti le strade comunali e le aree pubbliche, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque ed impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità e percorribilità delle strade.

2. La pulizia degli spazi suindicati deve comunque essere effettuata almeno due volte l'anno, rispettando le seguenti scadenze: per il periodo primaverile entro il 30 aprile e per il periodo autunnale entro il 31 ottobre.

3. Le violazioni alle prescrizioni del presente articolo comportano una sanzione amministrativa da € 75 a € 450 e l'obbligo del ripristino dei luoghi.

Articolo 18 **Pulizia dei luoghi di carico/scarico e trasporto delle merci**

1. Chiunque carichi, scarichi o trasporti merci o altri materiali, lasciando ingombri o sporchi la strada o il suolo pubblico, anche accidentalmente, deve effettuarne immediatamente lo sgombero e la pulizia.

Articolo 19 **Pulizia delle aree limitrofe a pubblici esercizi, esercizi commerciali e attività di produzione di beni e servizi**

1. Ferme restando le norme generali in materia di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti, i titolari e gestori di esercizi commerciali, pubblici esercizi, attività artigianali, industriali, uffici, banche e simili, devono provvedere alla rimozione giornaliera di immondizie, rifiuti o materiali in genere derivanti dalla loro attività, abbandonati nelle immediate vicinanze, in modo che all'orario di chiusura dell'attività, l'area in dotazione o comunque antistante, risulti pulita.

Articolo 20 **Pulizia delle aree occupate da spettacoli viaggianti e simili.**

1. Le aree occupate da spettacoli viaggianti e luna-park devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti; i rifiuti prodotti devono essere conferiti con le modalità indicate nell'apposito regolamento.

2. In caso di recidiva nelle violazioni degli obblighi su esposti al primo comma, può essere applicata la sanzione accessoria della sospensione dell'autorizzazione rilasciata per l'occupazione di suolo

pubblico, per un periodo non superiore a dieci giorni nonchè il mancato rilascio di autorizzazioni richieste negli anni successivi.

Articolo 21 **Esposizione di panni e tappeti**

1. E' vietato scuotere tappeti, panni ed oggetti simili su aree pubbliche o aperte al pubblico passaggio.
2. Nel centro storico è vietato stendere fuori dalle finestre o sopra la linea del parapetto di terrazzi o balconi prospicienti gli spazi ed aree pubbliche o comunque visibili dalle medesime tappeti, panni ed oggetti simili.

TITOLO IV **NORME DI TUTELA AMBIENTALE**

Articolo 22 **Limitazioni al prelievo dell'acqua dal pubblico acquedotto dai pozzi privati**

1. In determinati periodi dell'anno, con apposita ordinanza, potrà essere regolamentato il prelievo dell'acqua dal pubblico acquedotto e dai pozzi privati, per annaffiare orti e giardini o per altri usi non strettamente indispensabili.
2. E' vietato aprire gli idranti e/o utilizzarne l'acqua per scopi privati.
3. Il prelievo di acqua dalle fontane pubbliche non può essere finalizzato a lavaggio di veicoli o innaffiatura o irrigazione di terreni.

Articolo 23 **Ripari a pozzi, cisterne e simili**

1. I pozzi, le cisterne e le vasche costruiti o esistenti su spazi pubblici o aree private, devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari per impedire che vi cadano persone, animali, oggetti o materiali di qualsiasi natura.

Articolo 24 **Oggetti mobili**

1. Gli oggetti mobili collocati su davanzali, balconi o qualunque altro sporto dell'edificio prospiciente su area pubblica o aperta al pubblico passaggio, devono essere adeguatamente assicurati in modo da evitarne la caduta.
2. Nelle strade o spazi pubblici muniti di marciapiedi rialzati e/o di apposito spazio pedonale specificatamente delimitato è vietata l'installazione di tende, ad altezza inferiore a m. 2,20 compresi i supporti ed appendici. In ogni caso la sporgenza non deve essere superiore alla larghezza del marciapiede. Per quelle dei piani superiori, come pure per altri simili infissi, la sporgenza non dovrà oltrepassare gli 80 cm.. Per le tende verticali da collocarsi nel vano dei portoni, delle arcate e nei portici, sarà caso per caso stabilito dal Responsabile del Servizio Tecnico, sentita la Giunta Comunale, se ed in quali condizioni possa essere accordato il relativo permesso. In tali ultimi luoghi, come pure in ogni edificio che abbia interesse d'arte, è vietato collocare tende sporgenti di qualsiasi specie. Tutte le tende dovranno essere mobili e collocate in modo da non nascondere i fanali dell'illuminazione, i cartelli indicatori delle vie, i quadri delle affissioni pubbliche od ogni altra cosa destinata alla pubblica visibilità, specialmente se di interesse artistico. Le diverse misure sopra indicate potranno essere ridotte anche al di sotto del limite stabilito, quando ciò sia reso necessario dal pubblico interesse.
3. L'annaffiatura delle piante collocate all'esterno delle abitazioni o su balconi, deve avvenire senza creare disturbo o pericolo al pubblico transito.

Articolo 25

Operazioni di verniciatura, carteggiatura e sabbiatura svolte all'aperto

1. E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciare porte, finestre e cancellate o imbiancare facciate o muri di recinzione, di apporre ripari e segnalazioni per evitare danni ai passanti.
2. E' vietato eseguire in ambiente esterno attività di verniciatura a spruzzo, di carteggiatura e sabbiatura senza l'uso di impianti di captazione idonei ad evitare la dispersione di gas, polveri e vapori nell'ambiente circostante.
3. Nei cantieri edili, le operazioni di sabbiatura dovranno essere condotte solo a seguito dell'uso di strumenti e/o modalità (es. teli di protezione sulle impalcature, sistemi con getto d'acqua, etc.) idonei a limitare la dispersione di polveri nell'ambiente esterno, in modo particolare nelle strade o in altre proprietà.

Articolo 26

Accensioni di fuochi

1. In tutto il territorio comunale è vietata l'accensione di fuochi per lo smaltimento di ogni genere di rifiuti.
2. L'uso di bracieri, griglie e barbecue è vietato su aree pubbliche, se non espressamente autorizzato. E' consentito sulle aree private, fatti salvi i diritti dei terzi.

Articolo 27

Tutela della quiete

1. E' vietato produrre nelle abitazioni o in altri luoghi privati rumori superiori ai limiti di Legge e ai limiti previsti nel Piano di Zonizzazione Acustica comunale vigente.
2. I titolari di esercizi pubblici o privati (bar, ristoranti, pub, discoteche, circoli, sale giochi, ecc) devono svolgere la loro attività in modo da contenere le emissioni rumorose nei limiti di Legge e ai limiti previsti nel Piano di Zonizzazione Acustica comunale vigente.
3. Per le nuove attività per le quali vengono richieste licenze e/o concessioni, è necessario presentare al Comune una valutazione di impatto acustico eseguita da un tecnico competente ai sensi della vigente normativa
4. Il Comune può chiedere comunque la valutazione di impatto acustico anche ai titolari di esercizi pubblici e privati già in attività.
5. I suddetti titolari o gestori hanno l'obbligo di vigilare affinché all'uscita dei locali, nelle pertinenze e nelle vicinanze di questi, i frequentatori evitino comportamenti che possano creare problemi alla quiete pubblica, all'igiene, alla pubblica decenza, invitando gli stessi a comportamenti civili e, se è il caso, avvisando le forze dell'ordine.
6. Dalle ore 22.00 alle ore 8.00 è vietato praticare attività ludiche rumorose, cantare o gridare, produrre o riprodurre musica con qualsiasi mezzo e in ogni caso arrecare disturbo.
7. E' vietata, nei centri abitati del Comune, la detenzione in abitazioni, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini, di cani o di altri animali qualora disturbino, specialmente di notte, con insistenti e prolungati latrati, con guaiti, il riposo o le occupazioni dei cittadini.
8. Le manifestazioni a carattere temporaneo, quali: concerti, spettacoli, feste popolari, sagre, manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, celebrazioni, luna-park, manifestazioni sportive, con l'impiego di sorgenti sonore, amplificate e non, che producono inquinamento acustico, debbono essere specificatamente autorizzate e regolamentate dall'Amministrazione Comunale (l'autorizzazione dovrà essere esposta, ben visibile, durante tutta la manifestazione), e comunque sono vietate dalle ore 24:00 alle ore 08:00.

9. Chiunque detenga, all'esterno dei locali di pubblico ritrovo, giochi quali: biliardini, flipper, videogiochi e similari, deve renderli inutilizzabili dopo le ore 22,00 e fino alle ore 08,00 del giorno successivo.

10. E' vietato ai conducenti di veicoli a motore di provarne, nelle pubbliche strade o nelle aree private, comprese nella zona urbana, il relativo funzionamento, accelerando eccessivamente o spingendo il motore a pieno regime, provocando rombi, scoppi e rumori inutili ed utilizzare le autoradio con disturbo percepibile all'esterno.

11 Le violazioni alle prescrizioni del presente articolo comportano una sanzione amministrativa da € 75 a € 450.

Articolo 28

Funzionamento di apparecchiature nelle abitazioni

1. Nelle abitazioni, potranno essere solamente usati apparecchi che producano rumore o vibrazione di limitata entità e tali da non arrecare disturbo al vicinato. Nei casi di accertato disturbo il Sindaco può disporre limitazioni di orario.

2. Per l'installazione e l'utilizzo degli impianti di smaltimento dei prodotti della combustione si rinvia alle disposizioni del Regolamento d'Igiene ed alla normativa vigente.

Articolo 29

Attività produttive ed edilizie rumorose

1. I macchinari industriali e similari (motocompressori, gru a torre, gruppi elettrogeni, martelli demolitori, escavatori idraulici, ecc.) dovranno essere utilizzati adottando tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per renderli meno rumorosi e dovranno essere conformi, per quanto riguarda le emissioni acustiche, alla vigente legislazione in materia. In ogni caso si dovrà tener conto del Piano di Zonizzazione acustica comunale vigente.

2. Nell'esercizio di attività anche in sé non rumorose, delle quali sia tuttavia ammessa l'effettuazione in orario notturno, come ad esempio la panificazione, dovranno essere posti in essere tutti gli accorgimenti per evitare disturbo e/o interruzione del riposo altrui, anche nell'apertura e chiusura di serrande, nella movimentazione di materiali e cose, etc.

3. Le attività temporanee, quali cantieri edili, le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, qualora prevedano l'impiego di macchinari e di impianti rumorosi che possano comportare il superamento dei vigenti limiti di rumore ambientale, debbono essere in possesso di autorizzazione in deroga ai limiti di rumore e svolgersi nelle fasce orarie dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13.00 alle ore 18.00 nei giorni feriali. Nei giorni festivi tali attività sono vietate, salvo specifiche autorizzazioni.

4. Le violazioni alle prescrizioni del presente articolo comportano una sanzione amministrativa da € 75 a € 450.

Articolo 30

Giochi all'esterno dei locali

1. Chiunque detenga, all'esterno dei locali di pubblico ritrovo, giochi quali: biliardini, flipper, videogiochi e similari, deve renderli inutilizzabili dopo le ore 22,00 e fino alle ore 08,00 del giorno successivo.

Articolo 31

Uso dei dispositivi antifurto

1. Fatto salvo quanto disposto dalla specifica normativa vigente, i dispositivi acustici antifurto collocati in abitazioni private, uffici, negozi, stabilimenti ed in qualunque altro luogo devono essere tarati in

modo da non avere un funzionamento superiore a tre minuti continuativi e in ogni caso non superiore a 10/15 minuti complessivi. Nel caso si verificano condizioni anomale di funzionamento, che creano disagio alla collettività, ne viene disposto il trasporto presso un idoneo luogo di custodia al fine di consentirne una eventuale disattivazione. Le spese sostenute dalla Pubblica Amministrazione sono a carico del trasgressore.

Articolo 32

Uso di macchine da giardino

1. L'uso di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio o altre attività rumorose è consentito dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 20.00;
2. L'impiego di macchine e di impianti per lavori di giardinaggio deve avvenire in modo tale da limitare l'inquinamento acustico anche con l'applicazione delle direttive CEE in materia di emissione acustica.

Articolo 33

Depositi esterni

1. Fatte salve specifiche normative di settore, presso le officine di riparazione e qualsiasi punto di deposito, rigenerazione e commercio di pneumatici, gli stessi devono essere adeguatamente protetti al fine di impedire la raccolta di acqua piovana al loro interno.

Articolo 34

Sosta o fermata di veicoli a motore

1. E' vietato il passaggio e il parcheggio degli autocarri (eccetto carico/scarico), tutti di massa complessiva a pieno carico superiore a t 3,5, nelle strade del centro abitato, salvo per chi lo depositi in area comunale predisposta.

TITOLO V - ANIMALI

Articolo 35

Animali di affezione

1. I proprietari o possessori di animali di affezione devono vigilare affinché questi non arrechino disturbo alla quiete pubblica e al vicinato, danni alle persone e alle cose o pericolo per la circolazione. In particolare è vietato lasciar vagare gli animali nell'abitato.
2. Gli stessi devono, inoltre, garantire le condizioni igienico-sanitarie del luogo in cui vivono gli animali.

Articolo 36

Custodia, tutela e pascolo degli animali

1. E' vietato:
 - effettuare la pulizia delle gabbie dei volatili sporcando spazi pubblici;
 - tosare, ferrare, strigliare o lavare animali sulle aree di cui all'articolo 1, comma 2;
 - lasciar vagare animali di qualsiasi specie da cortile e/o da stalla;
 - offrire o dare in omaggio animali vivi di qualsiasi specie quale premio di una vincita in una gara od in un gioco ad eccezione di quelle organizzate in occasione di manifestazioni autorizzate ai sensi degli artt. 68 e 69 del TULPS.
2. I volontari delle associazioni che si occupano della cura e sostentamento delle colonie feline sono obbligati a rispettare le norme per la pulizia e l'igiene del suolo evitando la dispersione di alimenti e provvedere all'immediata pulizia della zona.

3 Il pascolo su terreni di proprietà altrui, senza consenso espresso del proprietario del fondo, è vietato in qualsiasi epoca dell'anno. A meno che il proprietario del fondo sia presente, il concessionario del pascolo deve essere fornito di permesso scritto, da esibirsi ad ogni richiesta degli agenti. La distanza dalle abitazioni è regolata dalle norme del Regolamento di Igiene.

4 Lo stazionamento di animali, anche temporaneo, è soggetto a preventiva richiesta al Comune e a successiva autorizzazione scritta del Sindaco.

5. E' vietato condurre a pascolare bestiame di qualunque sorta lungo i cigli, le scarpate e i fossi laterali delle strade.

6. I proprietari e/o conduttori di cavalli e altri animali sono tenuti ad impedire che gli stessi insudicino le strade e il centro abitato, provvedendo prontamente a rimuovere gli escrementi eventualmente depositati dagli stessi animali.

7. Le violazioni alle prescrizioni del presente articolo comportano una sanzione amministrativa da € 50 a € 300 e l'obbligo del ripristino dei luoghi.

Articolo 37 **Detenzione di cani**

1. Negli spazi pubblici o aperti al pubblico i conduttori di cani hanno l'obbligo di raccogliere gli eventuali escrementi dei loro animali con apposita paletta e, servendosi di involucri in plastica,

2. I conduttori di cani devono avere con sé apposito e adeguato raccoglitore delle deiezioni monouso (paletta) e l'involucro in plastica dentro cui depositare gli escrementi. Gli agenti della Polizia urbana controlleranno che tali strumenti siano in possesso di chi conduce un cane.

3. E' proibito l'accesso dei cani, anche condotti al guinzaglio, nelle aiuole, giardini e parchi pubblici, tranne nelle aree riservate ai cani, specificatamente segnalate, dal Comune.

4. I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia, sono tenuti a condurli con apposito guinzaglio e/o museruola nei luoghi pubblici.

5. I cani, se custoditi all'interno di proprietà private, devono essere posti in condizioni tali da non poter creare pericolo. All'esterno della proprietà va segnalata la presenza degli animali. I proprietari dei cani dovranno operare affinché gli animali siano messi in condizioni di non uscire dalle recinzioni e di non sporgere con la testa fuori dalle medesime, nei casi in cui esse confinino con i marciapiedi o altro luogo di passaggio, in modo tale da rendere impossibile il rischio di morsicature ai passanti.

6. E' vietato l'abbandono di cani sul territorio comunale.

7. I cani circolanti liberi o senza gli accorgimenti di cui sopra o non custoditi saranno catturati dal personale incaricato, di concerto con il servizio veterinario, e portati nel canile più vicino. Sono a carico del proprietario, oltre la sanzione amministrativa, tutte le spese di trasporto e mantenimento nella struttura di ricovero.

9. Le violazioni alle prescrizioni del presente articolo comportano una sanzione amministrativa da € 50 a € 300 e l'obbligo del ripristino dei luoghi.

Articolo 38 **Detenzione di animali da reddito o autoconsumo all'interno del centro abitato**

1. L'allevamento di animali da cortile, nel centro abitato, deve rispettare sia numericamente che per le distanze le norme di legge.

2. Le violazioni alle prescrizioni del presente articolo comportano una sanzione amministrativa da € 50 a € 300 e l'obbligo del ripristino dei luoghi.

TITOLO VI **POLIZIA ANNONARIA**

Articolo 39

Commercio su aree pubbliche in forma itinerante

1. Nel territorio comunale possono svolgere l'attività di vendita in forma itinerante :
 - a) i titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche rilasciata dalla competente Autorità;
 - b) i produttori agricoli esercenti l'attività di vendita al minuto di prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, i quali devono esibire copia della comunicazione, munita del timbro di protocollo, inoltrata al Comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione, ai sensi della normativa vigente.
2. L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante, di cui al comma precedente, è vietato:
 - nelle fasce di rispetto cimiteriale
 - in zona di tutela dei corsi d'acqua e dei loro caratteri ambientali
 - in zone di particolare interesse naturalistico, storico o archeologico
 - nel raggio dia almeno m 40 dai fabbricati vincolati ai sensi dei legge.
3. L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante, di cui al comma precedente, è consentito:
 - a) nelle strade classificate, ai sensi del vigente Codice della strada: strade locali e nei cosiddetti "posteggi sparsi" ;
 - b) con mezzi motorizzati o altro purché la merce non sia posta a contatto con il terreno.
4. Per lo svolgimento dell'attività di cui al presente articolo si dispone inoltre quanto segue:
 - a) per salvaguardare la quiete e per il rispetto dovuto ai luoghi, l'attività di vendita non può essere esercitata ad una distanza inferiore ai m 100 dal perimetro dei luoghi di cura, case di riposo per anziani, luoghi di culto, salvo espressa autorizzazione;
 - b) salvo espressa autorizzazione è vietato svolgere l'attività di vendita nei parchi, nei giardini pubblici aperti o recintati, compresi i viali e le strade che li attraversano;
 - c) è vietata l'attività di "imbonitore" mediante megafoni, microfoni con altoparlanti o qualsiasi altro strumento atto a creare disturbo;
 - d) è vietata la pubblicità effettuata con volantini da apporre sotto il tergicristallo dei veicoli.
5. La concessione di occupazione di suolo per la vendita, non può essere ceduta , né totalmente, né parzialmente a terzi.
6. L'esercente, su richiesta degli Organi di vigilanza, ha l'obbligo di esibire l'autorizzazione amministrativa in originale.
7. L'esercente ha l'obbligo di tenere pulito lo spazio occupato e l'area circostante per un raggio di m 3. Al termine delle operazioni di vendita deve raccogliere i rifiuti, chiuderli accuratamente in sacchetti a perdere e depositarli nei luoghi prescritti e nelle modalità indicate dall'Amministrazione.
8. L'esercizio dell'attività di vendita in forma itinerante è soggetto alle disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi vendita a peso netto, etichettatura delle merci.
9. La vendita e la somministrazione di bevande sono soggette alle vigenti norme in materia di igiene e sanità degli alimenti e alla vigilanza dell' autorità sanitaria.

Articolo 40

Commercio su aree pubbliche - Regime delle aree

1. I titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche ed i produttori agricoli possono essere autorizzati, anche temporaneamente o stagionalmente, a svolgere l'attività in aree appositamente individuate con provvedimento dell'Amministrazione Comunale.
2. E' vietato l'ancoraggio al suolo tramite picchetti delle strutture di vendita.

Articolo 41

Occupazioni per esposizione di merci

1. Chi esercita attività commerciali in locali prospicienti il suolo pubblico e intende occuparne una parte per l'esposizione della propria merce deve preventivamente ottenere la concessione all'occupazione del suolo e pagare i relativi oneri.

2. I generi alimentari possono essere collocati al suolo (pubblico o privato) solo secondo le disposizioni in materia di igiene disposte dalla competente ASL e devono comunque essere posizionati ad una altezza non inferiore a cm 50 dallo stesso.

3. L'autorizzazione di cui al presente articolo è valida per l'orario in essa indicato. Pertanto, nel periodo temporale non autorizzato, le strutture e le merci devono essere rimosse.

Articolo 42 **Mestieri girovaghi**

1. Fatto salvo quanto previsto dalle norme di pubblica sicurezza, i mestieri girovaghi, come cantante, suonatore, giocoliere, disegnatore sul suolo, lustra scarpe e simili sono vietati, senza autorizzazione del Comune.

TITOLO VII **CIMITERO COMUNALE**

Articolo 43 **Sistemazione dei fiori e delle corone dopo la cerimonia funebre**

1. Le corone e i fiori impiegati per onorare il defunto, dopo la cerimonia, devono essere sistemati in maniera ordinata, in modo che non siano dispersi, insieme agli involucri di plastica, nei viali e nelle aiuole. Per la sistemazione delle corone e dei fiori potrà essere richiesto aiuto al personale delegato dal Comune che provvederà in proposito o che suggerirà il luogo ove deporli fino alla loro definitiva rimozione.

2. E' vietato depositare davanti alle porte delle cappelle e davanti ai loculi, alla rinfusa, detto materiale, occupando parte dei viali o i gradini antistanti le cappelle stesse.

3. Qualora si voglia fare omaggio di detti fiori a terzi gli stessi devono essere sistemati all'interno delle cappelle e in appositi contenitori antistanti i loculi, provvedendo nel frattempo al deposito degli involucri di plastica negli appositi cassonetti dei rifiuti.

Articolo 44 **Pulizia del cimitero**

1. Il decoro delle sepolture è compito morale dei congiunti.

2. La pulizia degli atri e degli scalini delle cappelle, nonché degli spazi antistanti le prime file dei loculi, che sono utilizzati per il collocamento di luminarie e vasi, è obbligo dei proprietari, che devono adoperarsi in modo da evitare che i luoghi assumano un aspetto trascurato.

3. E vietato collocare davanti alle cappelle, sui gradini e sui viali, contenitori di fiori o impiegare per la collocazione dei fiori, davanti ai loculi, contenitori non idonei a tale uso.

Articolo 45 **Comportamento delle imprese durante i lavori di ristrutturazione, di nuove costruzioni di cappelle o di chiusura dei loculi**

1. Durante i lavori di ristrutturazione, di nuove costruzioni di cappelle, di tumulazioni nei loculi, le imprese incaricate devono accedere, per il trasporto del materiale, con mezzi idonei, non ingombranti e di peso complessivo a pieno carico non superiore a q. 35, in modo da non danneggiare i cordoli delle aiuole ed i viali pavimentati, evitando nel modo più assoluto di entrare con qualsiasi mezzo nelle aree verdi.

2. Lo spazio occupato deve essere quello strettamente necessario per l'esecuzione delle opere, evitando di lasciare sporchi gli spazi e provvedendo, alla fine dei lavori, alla rimozione di tutti i tipi di materiale di risulta.

3. Durante l'esecuzione dei lavori l'assuntore sarà responsabile in solido con il committente di tutti i guasti e/o danni che fossero arrecati alla proprietà comunale o privata.

Articolo 46 **Comportamento dei visitatori**

1. Chi accede al cimitero deve tenere un comportamento ed un decoroso consono alla natura del luogo.
2. E' vietato fumare, provocare rumori, fare schiamazzi, introdurre cani e/o altri animali
3. E' vietato entrare con biciclette, motocicli ed autoveicoli, salvo autorizzazioni.
4. E' vietato arrecare danni o sfregi alle infrastrutture (muri, cancelli, installazioni, etc.). Il Comune non assume alcuna responsabilità per i danni cagionati da terzi.

TITOLO VII - VARIE

Articolo 47 **Collocazione del numero civico**

1. Il numero civico di ogni fabbricato deve essere collocato in modo tale da essere leggibile dalla strada pubblica sulla quale il fabbricato stesso è prospiciente.

Articolo 48 **Raccolte di materiali e offerte di beneficenza.**

1. La collocazione su aree pubbliche dei contenitori necessari per la raccolta dei materiali e offerte di beneficenza è soggetta a specifica autorizzazione comunale.
2. Le raccolte possono essere effettuate esclusivamente da Enti o Associazioni riconosciuti con decreto di Organi Statali o inserite in elenchi regionali o comunali dell'Associazione e Volontariato o ONLUS. Qualora la raccolta sia affidata da Enti o Associazioni a privati, questi ultimi devono essere in possesso della delega, in originale, firmata in modo leggibile dal responsabile dell'Associazione o Ente.
3. Chi effettua la raccolta deve essere munito di tessera di riconoscimento firmata dal presidente dell'Associazione o Ente. Sono in ogni caso vietate le raccolte da parte di Enti o Associazioni di cui sopra in prossimità di scuole, luoghi di cura e cimiteri.
4. Chi effettua raccolte di beneficenza mediante cessione di oggetti, deve fare palese riferimento allo scopo esclusivamente benefico della cessione, consegnando oggetti di valore economico pressoché simbolico e in cambio di una libera contribuzione, il cui importo non sia in alcun modo prefissato. Devono comunque essere sempre rispettate le norme igienico-sanitarie vigenti.
5. Sono soggette ad autorizzazione del Comune le raccolte di contributi effettuate anche mediante la sollecitazione di campagne di informazione.

Articolo 49 **Accattonaggio**

1. E' vietato chiedere l'elemosina e mendicare.
2. E' altresì vietato raccogliere questue, per qualsiasi motivo, con insistenza e in modo offensivo.
3. E' aggravante l'utilizzo di animali nella pratica di accattonaggio. Nel caso di impiego di minori si rinvia alle disposizioni del Codice Penale.

Articolo 50 **Divieto di campeggio libero**

1. In tutto il territorio comunale, compresa la sede stradale, le piazze, i parcheggi ed altre aree di uso pubblico, è vietata l'effettuazione di qualsiasi specie di campeggio e/o attendamento, fuori dalle aree appositamente attrezzate, eventualmente predisposte nel territorio comunale. È inoltre vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio del Comune, effettuare lo scarico di dette acque, salvo nelle aree attrezzate sopra citate.

2. Con apposita ordinanza, il Sindaco dispone lo sgombero delle aree pubbliche autorizzando anche l'uso della forza pubblica ed impiegando chiunque possieda i mezzi e le capacità tecniche necessarie. A costoro e a chiunque legalmente richiesto o tenuto per legge, è fatto obbligo di collaborare con gli organi di Polizia per l'attuazione di quanto sopra disposto.

3. Con apposito provvedimento possono essere attivati campi di sosta temporanei per motivate esigenze e per situazioni di emergenza.

4. Le spese di intervento, di rimozione e custodia sono a carico degli stessi soggetti destinatari dell'ordinanza predetta.

5. le violazioni alle prescrizioni del presente articolo comportano una sanzione amministrativa da € 75 a € 450 e l'obbligo del ripristino dei luoghi.

Articolo 51

Contrassegni del Comune

1. E' vietato usare lo stemma del Comune, nonché la denominazione ed il logo di uffici e servizi comunali, per contraddistinguere esercizi industriali, commerciali o imprese di qualsiasi genere, che non siano in gestione diretta dall'Amministrazione comunale o previo accordo con la stessa.

TITOLO IX - SANZIONI

Articolo 52

Accertamento delle violazioni

1. La vigilanza relativa all'applicazione del presente Regolamento è affidata, in via principale, alla Polizia Locale, anche gestito in forma associata o convenzionata con altri Enti Pubblici, nonché agli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria, ai dipendenti dell'Amministrazione Comunale operanti nel Servizio Tecnico appositamente delegati dal Sindaco, nonché a quello di enti o soggetti erogatori di pubblici servizi individuati con deliberazione della Giunta Comunale.

2. Il personale di cui sopra può, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi (pubblici e privati), a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del presente regolamento e della individuazione dei responsabili di tali violazioni.

Articolo 53

Sanzioni amministrative

1. L'accertamento delle violazioni è eseguito nel rispetto delle norme previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 " Modifiche al sistema penale" e successive modifiche.

2. L'Autorità comunale può adottare, a mezzo del Responsabile del Servizio di Polizia Locale, specifiche disposizioni attuative per esplicitare l'applicazione delle norme di cui al presente Regolamento.

3. Le infrazioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento, quando non riguardano leggi, regolamenti, e/o disposizioni altrimenti sanzionate, verranno punite ai sensi dell'articolo 7 bis del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

4. Il verbale indica anche se è fatto obbligo, per il trasgressore, di ripristinare la situazione dei luoghi precedente l'infrazione. Qualora tale prescrizione non venga ottemperata, il Comune potrà provvedervi imputandogli le spese sostenute.

5. Le violazioni a tutti i disposti non sanzionati con specifico importo nel presente Regolamento e all'uso di concessioni e autorizzazioni rilasciate dal Comune comportano di norma una sanzione amministrativa da un minimo di 75 euro a un massimo di 500 euro,

Articolo 54

Aggiornamento importi delle sanzioni amministrative pecuniarie

1. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente Regolamento saranno aggiornate ogni due anni, con determinazione del Responsabile del Servizio competente, in misura pari alla variazione accertata dall'ISTAT, relativa all'aumento del costo della vita nel biennio precedente, comunque nei limiti edittali previsti dalla vigente normativa e con arrotondamento all'unità di Euro.

TITOLO X - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 55

Abrogazioni di norme

1. Si devono considerare abrogate tutte le norme precedentemente adottate e in contrasto con il presente Regolamento.

2. Le attività o situazioni già in essere all'entrata in vigore del presente regolamento dovranno adeguarsi, se non diversamente stabilito, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del medesimo.

3. Il Sindaco può derogare, con proprio provvedimento, le norme del presente regolamento che impediscono o limitano l'erogazione di servizi di pubblica utilità.

Articolo 56

Reiterazione

1. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni accessorie si definisce recidiva la violazione della medesima disposizione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta della relativa sanzione amministrativa pecuniaria.

2. Alla seconda reiterazione della violazione, le sanzioni applicate in sede di ordinanza/ingiunzione sono raddoppiate.

Articolo 57

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento di Polizia Urbana, una volta divenuta esecutiva la delibera di approvazione, entra in vigore dopo l'espletamento delle procedure di pubblicazione previste dalla normativa vigente.

2. Le eventuali modifiche ed integrazioni del medesimo entrano in vigore in conformità alla norma di cui al comma precedente.

Articolo 58

Norma finale

1. Nel caso di successiva entrata in vigore di norme di legge che siano in contrasto con disposizioni contenute nel presente Regolamento, sebbene le disposizioni in contrasto si considerano implicitamente abrogate, trovano applicazione in quei casi le norme di legge attuali e vigenti. Il Consiglio comunale provvederà all'aggiornamento e/o modifica degli articoli in questione.

Articolo 59
Pubblicità del Regolamento

1. Copia del presente Regolamento, a norma dell'articolo 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento oltretché disponibile sul sito del Comune di Salerano sul Lambro.